



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro delle imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 0062349 del 29-12-2008

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio registro delle imprese
31100 TREVISO

OGGETTO: Applicabilità dell'art. 10-bis della legge n. 241/1900 alle istanze presentate al registro delle imprese - Richiesta di parere.

Con messaggio fax del 12 novembre 2008 (prot. n. 71893/22.5) codesta Camera ha provveduto a rinnovare una propria richiesta di parere (prot. 0028343/22.5 del 30-10-2007) relativa all'oggetto.

Chiede, in particolare, codesta Camera, di conoscere se, ad avviso di questa Amministrazione, quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 in tema di "comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", trovi applicazione anche nel caso delle "istanze presentate al registro delle imprese".

L'art. 10-bis prevede, come noto, l'obbligo per l'amministrazione procedente di instaurare un contraddittorio con l'istante nell'eventualità in cui, dall'istruttoria, emergano elementi che impediscono di accogliere la domanda dell'istante medesimo.

Nell'ambito di tale contraddittorio l'istante ha il diritto di fare pervenire le proprie osservazioni ed eventuali documenti a sostegno delle stesse.

La decisione conclusiva dell'amministrazione dovrà motivare l'eventuale mancato accoglimento delle predette osservazioni.

Anche la speciale disciplina che regola la gestione del registro delle imprese (d.P.R. n. 581 del 1995) prevede l'instaurazione di un contraddittorio tra ufficio del registro delle imprese e soggetto obbligato / legittimato alla presentazione delle domande di iscrizione.

L'art. 11, c. 11, del predetto decreto prevede infatti che: «L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione».



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro delle imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Appare evidente che, mentre la disposizione recata dall'art. 10-bis della legge n. 241 impone all'amministrazione un obbligo di contraddittorio, l'art. 11, c. 11, del d.P.R. n. 581, conferisce all'amministrazione stessa una potestà («può invitare»).

Si tratta, quindi, di valutare se sussistano motivi per derogare alla norma sopravvenuta, soprattutto alla luce del carattere tuzioristico che la connota.

A tale riguardo la scrivente Amministrazione ritiene di potere esprimere le seguenti considerazioni.

Le domande di iscrizione e deposito di atti nel registro delle imprese conseguono ad un obbligo giuridico (art. 2189 cod. civ.), e la mancata presentazione delle stesse entro precisi termini di legge e secondo determinate formalità comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie (artt. 2194 e 2630 cod. civ.).

Ove si ammettesse in via generale la possibilità di integrare ex post le domande o la relativa documentazione, si aprirebbe evidentemente la strada a possibili abusi (ad es. presentazione di domande del tutto incomplete o prive della necessaria documentazione, volta comunque a "bloccare i termini") tesi ad evitare l'applicazione delle predette sanzioni, con conseguente *vulnus* dell'interesse sotteso agli adempimenti stessi, ovvero il generale interesse alla tempestiva conoscenza di determinati accadimenti nella vita delle imprese.

Per tale motivo, si ritiene, l'art. 11 del D.P.R. n. 581 ha attribuito agli uffici del registro delle imprese la facoltà - da utilizzare secondo il proprio prudente apprezzamento - di valutare caso per caso se l'incompletezza della domanda o della relativa documentazione sia di un livello tale da rendere la domanda irricevibile (e quindi non regolarizzabile) o se invece siano da escludere motivi di pregiudizio alla veridicità e completezza del sistema di pubblicità realizzato dal registro derivanti dal consentire all'istante di regolarizzare la propria domanda.

Ad avviso della scrivente Amministrazione, di conseguenza, l'art. 11 del D.P.R. n. 581 del 1995 ha carattere di norma speciale e deroga all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Appare appena il caso di evidenziare che la conclusione di cui sopra non riguarda le cosiddette "iscrizioni abilitanti" nel registro delle imprese, quelle procedure, cioè, in cui, l'ufficio, all'atto dell'iscrizione delle impresa, provvede anche a valutare il possesso, da parte dell'impresa medesima, di determinati



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro delle imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

requisiti professionali, finanziari o di onorabilità, la cui assenza è ostativa allo svolgimento di una determinata attività.

La natura sostanzialmente autorizzatoria dei procedimenti in questione li fa rientrare, infatti, tipicamente nell'ambito di applicazione del citato articolo 10-bis.

IL DIRETTORE GENERALE

[F.to Vecchio](#)

[F.to Maceroni](#)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-ab.234